

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 319 - 8497/ 2019

**OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI FRONT – VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE ADOTTATA CON D.C.C. N. 32
DEL 19/07/2019 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione del conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative al Vicesindaco e ai Consiglieri metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Front**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato con deliberazione di G.R. n. 7-3879 del 21/05/2012;
- ⇒ ha approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 19/12/2017 la Variante strutturale di adeguamento al R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevate), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 03/2013;
- ⇒ ha adottato con deliberazione di C.C. n. 32 del 19/07/2019, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con lettera prot. 2750 del 24/07/2019, pervenuto

in data 29/07/2019 ns. prot. n. 65463, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-024/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.324 abitanti nel 1971, 1.330 abitanti nel 1981, 1.536 abitanti nel 1991, 1.627 abitanti nel 2001 e 1.726 abitanti 2011 dati che evidenziano un trend demografico costantemente positivo;
- ⇒ superficie territoriale di 1.095 ettari dei quali: 492 ettari di pianura e 603 ettari di montagna; 639 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 303 ettari presentano pendenze tra il 5% e il 25% e 153 ettari presentano pendenze superiori al 25%; si evidenziano, 512 ettari di aree boscate (circa il 47% della superficie comunale);
- ⇒ ricompreso nella Zona omogenea "Ciriacese Valli di Lanzo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 7 di approfondimento sovracomunale di "Rivarolo", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ è individuato dal PTC2 come "centro storico di tipo D di rilevanza provinciale" ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni di diffusione urbana e non segnalato tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello ai sensi degli art. 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle seguenti Strade Provinciali: n. 13 di Front, n. 21 di San Carlo, n. 34 di Rocca C.se, n. 35 di Favria e n. 39 di Rivarossa;
 - è interessato: dall'adeguamento della SP n. 13 da Busano alla nuova Variante di Front; dalla realizzazione della Variante di Front con nuova sede stradale, da sud-est a nord-est di Front con ponte sul Malone; dalla bretella di collegamento Lombardore-Front con nuova sede stradale, dalla variante di Front all'innesto alla SP n. 460 di Lombardore; dal potenziamento e nuova sede stradale della Variante SP n. 13 nelle Vaude, dalla SP n. 39 alla nuova

variante di Front; dal collegamento SP 13 con SP 34 con nuova sede stradale, da Front alla SP n. 34;

⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dalle acque pubbliche dei Rii: Busanasca, Secco e Dei Niri e dai Torrenti: Fandaglia, Malone, Verdei e delle Spine, Miana, Valmaggione, e Viana;

⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244 vengono evidenziati 4 frane puntuali, 1.2 ettari di frane areali e 23 ettari di dissesti areali;
- il *“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”* (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l’inserimento in fascia A, B, e C di circa 259 ettari;
- presenta ai sensi della Legge n.445 del 9 Luglio 1908, il capoluogo da consolidare D.P.R. n 346 del 22/2/1967;

⇒ tutela ambientale:

- Area Protetta Regionale Istituita della *“Riserva Naturale della Vauda”* estesa su una superficie di 336 ettari;
- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE *“HABITAT”* BC 10005 *“Vauda”* con una superficie di 365 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 19/07/2019 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in questione, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- l’individuazione nelle cartografie del Piano di una strada per la gestione delle emergenze della Cartiera Giacosa (azienda R.I.R. - Rischio di Incidente Rilevante), posta sul confine del Comune di Favria che collega la parte Est dell’area produttiva D2 con l’insegiamento residenziale esistente nella S.P. n. 39;
- la modifica della viabilità in prossimità dell’incrocio tra la S.P. n. 13 e la S.P. n. 39 per potenziare la Cartiera Giacosa D2 e l’ambito AS6 (aree sature).
“Le modifiche alla viabilità previste comportano modeste variazioni alle dimensioni delle aree di zona attigue limitandosi a modesti ampliamenti dell’area As9 (+62%~) e dell’area D2 (+1,60%~)”. (Cfr pag. 2 della Relazione Illustrativa).

La Variante in questione si è resa necessaria in quanto con l’adeguamento del Piano vigente alla normativa *“Seveso”* (Variante Strutturale), l’Amministrazione comunale

aveva stralciato i suddetti interventi per non assoggettare a Verifica di VAS la Variante strutturale, come indicato dalla Conferenza di CoPianificazione.

preso atto che il P.R.G.C. è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 32 del 19/07/2019 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”* **[in forma incompleta]**;

• **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente,e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga.";

[il potenziamento dell'area produttiva D2 comporta la verificare prevista alla lettera f) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti,....."];

rilevato che l'Amministrazione comunale ha dichiarato nell'Atto di adozione che "...la presente Variante non rientra nell'obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS" in difformità da quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/09/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di Front, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 19/07/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., verranno formulate alcune osservazioni, in particolare in merito alla classificazione della Variante, lettera f) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti,.....";

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante sopraccitata, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede: *"se la ... città metropolitana ... ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6 [dell'art. 17 della L.R. 56/1977], la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana"*;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Front per i successivi provvedimenti di competenza;
5. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28 agosto 2019

Il Vice Sindaco Metropolitano

Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema Informativo e Provveditorato, Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate, Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali.

Marco MAROCCO